

**DANNO NON PATRIMONIALE, TABELLE DEL TRIBUNALE DI MILANO:
CONTRASTO TRA GIURISPRUDENZA DI MERITO E DI LEGITTIMITÀ
(aggiornamento al 25.5.2015)**

*Schema di Giulio SPINA**

APPLICABILITÀ DELLE TABELLE MILANESI E RICORSO PER CASSAZIONE

**c.d. TESI POSITIVA
(Tesi prevalente nella recente giurisprudenza di LEGITTIMITÀ)**

Danno morale qualificato in base alle tabelle adottate presso l'autorità giudiziaria cui appartiene il giudice anziché a quelle di Milano: obbligo motivazionale

- [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.5.2015, n. 10263](#)

Va confermato che la mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, può integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione.

*Si deve ribadire che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto; è quindi **incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire.***

Lesione all'integrità psico-fisica, danno non patrimoniale, tabelle del Tribunale di Milano, liquidazione, motivazione, circostanze del caso concreto

- [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 18.11.2014, n. 24473](#)

*Va dato seguito all'indirizzo secondo cui le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione, con la conseguenza che risulta **incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri recati dall'anzidette "tabelle" milanesi.***

Ove, peraltro, si tratti di dover risarcire anche i c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale, il giudice è tenuto a verificare se i parametri delle tabelle in concreto applicate tengano conto (come accade per le citate "tabelle" di Milano) pure del c.d. "danno esistenziale", ossia dell'alterazione/cambiamento

* Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Diritto processuale civile. Per *La Nuova Procedura Civile* è Coordinatore unico di Redazione e Direttore editoriale del *TG Giuridico*. Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedere alla c.d. "personalizzazione", riconsiderando i parametri anzidetti in ragione anche di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato.

**c.d. TESI NEGATIVA
(Recente giurisprudenza di MERITO)**

Danno da circolazione stradale? No alle tabelle milanesi

- [Tribunale di Genova, sentenza del 13.3.2015](#)

*Considerato che ormai nei due settori dell'infortunistica di maggior rilievo economico, e forse anche statistico, l'infortunistica stradale ed i danni da malpractice medica, la legge impone liquidazioni su basi tabellari, peraltro assai simili, per importo, alle liquidazioni portate dalle tabelle INAIL sul danno biologico, si deve ritenere che, in presenza di microlesioni di diversa origine, per individuare un parametro uniforme di liquidazione in difetto di specifica normativa, sia **preferibile ricorrere alla analogia legis che all'esercizio di un potere di liquidazione meramente equitativo, anche se supportato da tabelle che, tuttavia, non hanno altro fondamento che la prassi giudiziaria.***

Si deve liquidare secondo equità, ma con parametro diverso da quello milanese, parametro tratto non dalla prassi giudiziaria, ma dalla indicazione normativa.

Del resto la liquidazione è tema riservato al giudice di merito nel contesto intrinseco del quale non vi è spazio per intervento della Corte di Legittimità e del Giudice delle Leggi.

CORRETTA DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELL'INCONGRUA APPLICAZIONE DELLE TABELLE

Le tabelle del danno biologico non sono nozioni di fatto di comune esperienza

- [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 8.5.2014, n. 9945](#)

*Le tabelle di liquidazione del danno biologico non costituiscono norme di diritto, né rientrano nella nozione di fatto di comune esperienza, di cui all'art. 115 c.p.c.; pertanto, **la parte che in sede di legittimità lamenta il vizio di motivazione della sentenza** – consistente nell'incongrua applicazione delle tabelle – non può limitarsi ad una generica denuncia del vizio relativamente al valore del punto preso in considerazione, ma **deve dare conto delle tabelle invocate, indicando in quale atto sono state prodotte e in quale senso sono state disapplicate o incongruamente applicate dal giudice di merito.***

APPROFONDIMENTI

Si veda: [G. BUFFONE, Lezioni di «Diritto Tabellare»: dagli artt. 138, 139 Cod. Ass., alle leggi 27/12 e 189/12.](#)